

REGOLAMENTO PER L’AFFIDO FAMILIARE

Comuni aderenti a offertasociale asc - Unità operativa Affidi Mowgli

I Comuni costituenti l’azienda consortile offertasociale, per il miglior espletamento delle competenze in materia di affido hanno istituito l’Unità operativa Affidi Mowgli (U.O.A.M.) che affianca e collabora con i servizi sociali comunali occupandosi di: promozione, ricerca, formazione e valutazione delle famiglie affidatarie, nonché del loro sostegno durante tutto il percorso di affido. Con il presente regolamento si definiscono: criteri, modalità e tempi dell’affidamento familiare; gli impegni e i diritti dell’ente locale; quelli delle famiglie d’origine e affidatarie e nella sua articolazione costituisce il riferimento normativo per i comuni aderenti a offertasociale.

Art. 1 Riferimenti legislativi

L’art. 1 della Legge n. 149/01 richiama il diritto fondamentale del minore a crescere ed essere educato nell’ambito della propria famiglia, senza distinzione di sesso, etnia, età, lingua, religione e nel rispetto dell’identità culturale.

Quando la famiglia non è in grado di provvedere alla crescita e all’educazione del minore si dispongono i più opportuni interventi di sostegno e di aiuto. L’affidamento familiare si colloca nell’ambito degli interventi di protezione e di tutela dei minori considerati a rischio proprio perché “temporaneamente privi di un ambiente familiare idoneo” (art. 2).

L’affido presuppone la possibilità di recupero della famiglia d’origine del minore, in modo da consentirgli il rientro a casa una volta risolta la situazione che ne ha provocato l’allontanamento. Si pone quindi: sia come strumento preventivo in situazioni non necessariamente di patologia familiare o sociale conclamata, sia come strumento riparativo in situazioni di difficoltà già manifesta. Concretamente, l’affido si realizza attraverso l’inserimento del minore in un’altra famiglia con o senza figli, o presso una persona singola in grado di assicurargli il mantenimento, l’educazione, l’istruzione e le relazioni affettive di cui ha bisogno (art. 3).

L’affidamento familiare è disposto dal Comune, o chi da esso delegato, in applicazione delle norme contenute nella legge n. 149/01, nella circolare regionale n. 42/2003 e nella legge regionale n. 3/2008.

Art. 2 L’affidamento familiare

Il progetto di affido comprende tutti gli interventi per la tutela dei diritti evolutivi del minore in difficoltà e gli interventi mirati al sostegno e al recupero delle capacità genitoriali del nucleo familiare di origine.

Il progetto è elaborato e proposto dal servizio sociale comunale in collaborazione con l’Unità operativa Affidi Mowgli.

L’affidamento familiare può essere disposto in due modi:

affido consensuale: il progetto viene elaborato dal servizio sociale comunale, previo consenso della famiglia d’origine e con essa condiviso. Il provvedimento viene poi reso esecutivo, con decreto, dal giudice tutelare del luogo dove risiede il minore;

affido giudiziale: l’affido viene disposto dal Tribunale per i Minorenni mediante provvedimento, e si realizza ove manchi l’assenso dei genitori.

L'affido può presentare le seguenti tipologie:

affidamento eterofamigliare:

il minore è accolto da una famiglia con la quale non sussistono legami di parentela;

affidamento parentale:

il minore è collocato nell'ambito di una famiglia che ha legami di parentela con quella naturale;

affidamento part-time:

il minore viene accolto presso la famiglia affidataria per alcuni momenti nell'arco della giornata al fine di garantirgli un importante riferimento educativo ed affettivo, utile al suo processo di crescita. In questa tipologia rientrano anche gli interventi di affido per brevi periodi (es. affidi per le vacanze, nei fine settimana o di emergenza), che in qualche caso possono essere propedeutici all'affido vero e proprio;

affidamento a tempo pieno:

il minore è accolto presso la famiglia affidataria in forma residenziale e per un periodo di tempo progettato e calendarizzato e laddove è possibile mantiene rapporti con la famiglia d'origine nei momenti concordati.

Nel caso in cui il/la ragazzo/a in affido raggiunga la maggiore età, lo/a stesso/a può richiedere al Tribunale per i Minorenni - secondo la legge e con l'assistenza e la mediazione dei servizi sociali - il prosieguo amministrativo, che gli/le permette la permanenza nella famiglia affidataria fino al 21° anno di età.

Art. 3 I diritti del minore, della famiglia affidataria e della famiglia d'origine

Il MINORE ha diritto:

- a crescere e ad essere educato nell'ambito della propria famiglia;
- a essere ascoltato, preparato e informato rispetto al progetto d'affido quando la famiglia d'origine non è in grado di occuparsi di lui;
- a essere sostenuto e accompagnato opportunamente;
- a mantenere rapporti con la famiglia d'origine, conformemente a quanto definito dai servizi sociali comunali o disposto dall'autorità giudiziaria minorile;
- a mantenere rapporti con la famiglia affidataria anche al termine dell'affido, quando non vi siano controindicazioni.

La FAMIGLIA AFFIDATARIA ha diritto:

- ad essere preparata ed informata attraverso un percorso formativo sulle finalità dell'affidamento, in generale e per lo specifico progetto;
- ad essere coinvolta in tutte le fasi del progetto;
- ad avere un sostegno individuale e di gruppo dal servizio affidi;
- ad avere un contributo svincolato dal reddito, indicizzato annualmente, a cui si aggiungono le spese straordinarie preventivamente concordate (art. 6);
- ad avere una copertura assicurativa (art. 6) e le agevolazioni previste per legge (congedi dal lavoro per le famiglie affidatarie, assegni familiari e detrazione d'imposta).

La FAMIGLIA D'ORIGINE ha diritto:

- ad essere informata sulle finalità dell'affidamento in generale ed essere preparata sul proprio progetto specifico;
- ad essere sostenuta dai servizi sociali comunali per il superamento delle problematiche che hanno determinato la necessità dell'affido;
- ad essere sostenuta ed accompagnata in tutte le fasi del progetto di affido;
- ad essere coinvolta nelle fasi del progetto d'aiuto, conformemente a quanto disposto dall'autorità giudiziaria minorile;
- a mantenere i rapporti con il proprio figlio, secondo modalità e tempi definiti dal servizio sociale comunale ed indicati nel progetto di affido.

Art. 4 Competenze e collaborazione tra servizi sociali comunali e UO Affidi Mowgli

L'affidamento è realizzato attraverso il lavoro integrato dei servizi sociali comunali e dell'Unità operativa Affidi Mowgli, che si incontrano periodicamente per le verifiche e il monitoraggio del progetto.

I servizi sociali comunali si occupano del minore e della sua famiglia d'origine, mentre il servizio Mowgli del percorso di affido e del supporto alle famiglie affidatarie.

Gli operatori dei servizi coinvolti, compatibilmente al progetto formulato e laddove è opportuno, prevedono momenti di verifica comune tra famiglia d'origine, famiglia affidataria e minore e garantiscono in ogni fase del percorso il diritto all'informazione chiara e corretta tra tutti gli attori coinvolti.

In casi particolarmente complessi, anche gli operatori dei servizi sociali comunali possono usufruire dell'opportunità della supervisione specifica di cui si avvale il servizio affidi.

Art. 5 Compiti dei servizi sociali comunali

I servizi sociali comunali, in forza dell'équipe tutela minori composta da assistente sociale e psicologo:

- effettuano una valutazione psicosociale approfondita della situazione familiare;
- formulano un progetto mirato con obiettivi, durata prevedibile, impegni del servizio e delle famiglie, modalità degli incontri tra famiglie e servizio;
- organizza, già in fase progettuale, la rete dei servizi garantendo e autorizzando anche il passaggio diretto di informazioni tra U.O. che a diverso titolo fanno parte della rete sul caso, al fine di rendere maggiormente puntuali ed efficaci le comunicazioni tra servizi;
- presentano al servizio affidi la situazione del minore e della sua famiglia d'origine mediante scheda conoscitiva **(1)**;
- individuano le caratteristiche della famiglia affidataria ritenute prioritarie per un possibile abbinamento;
- collaborano con l'Unità operativa Affidi Mowgli per formulare il progetto d'affido e individuare la famiglia affidataria;
- assicurano al minore, nelle varie fasi dell'affido, la cura ed il sostegno necessari a garantire il mantenimento dei rapporti tra lo stesso e la famiglia d'origine predisponendo adeguati interventi per la rimozione delle difficoltà e degli impedimenti esistenti, tenendo conto delle eventuali prescrizioni dell'autorità giudiziaria;
- forniscono alla famiglia affidataria le informazioni e gli elementi utili alla cura e all'educazione del minore, comprese quelle sanitarie e giuridiche;
- garantiscono alla famiglia d'origine un adeguato sostegno psicosociale, realizzando interventi di supporto e di cura al fine di favorire il rientro del minore presso la sua famiglia;
- monitorano l'andamento dell'affido mediante verifiche periodiche con gli operatori coinvolti nel progetto, le famiglie e il minore;
- relazionano all'autorità giudiziaria sull'andamento dell'affido secondo le scadenze prestabilite;
- predispongono il rientro del minore nella famiglia d'origine e la conclusione del progetto di affido, sostenendo il minore, la famiglia d'origine ed affidataria.

Art. 6 Impegni del Comune

Il Comune, responsabile del progetto d'affido e garante del rispetto dei diritti del minore, della famiglia d'origine ed affidataria, provvede a:

- Formalizzare l'affido: sia consensuale, sia non consensuale, mediante una scheda d'impegno della famiglia affidante **(2)**, una scheda di impegno della famiglia affidataria **(3)** e di progetto dell'affido **(4)** dove sono indicati: la durata dell'affido, gli obiettivi e gli interventi per il minore e per la famiglia d'origine, i tempi di verifica, i diritti e i doveri delle persone e dei

servizi coinvolti. Tali documenti vengono condivisi e sottoscritti da servizio sociale e servizio affidi, mentre la dichiarazione di affidamento da consegnare alla famiglia affidataria è di competenza del servizio sociale (5).

- Erogare il contributo economico mensile (Legge 149/01, art. 4 comma 4 della circolare regionale 42/03) a favore degli affidatari a decorrere dalla data dell'effettivo ingresso del minore in famiglia, svincolato dal reddito e indicizzato annualmente.

Al riguardo, si richiama l'art. 4, comma 3 della L.R. 34/2004 che disciplina l'imputazione delle spese conseguenti all'affido a seguito di provvedimento dell'Autorità Giudiziaria e dispone che gli oneri siano sostenuti dal/dai Comune/Comuni in cui i titolari della potestà risiedono "al momento in cui la prestazione ha inizio", ossia al momento dell'effettivo ingresso del minore nella famiglia affidataria.

Per la fruizione di servizi comunali (CRE, mensa, trasporto, ecc.), il Comune di residenza della famiglia affidataria nella quale il minore è inserito considererà il minore a pari condizioni di un residente.

Il contributo economico mensile per un affido a tempo pieno è pari alla pensione minima, determinata dall'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, calcolata annualmente comprensiva della tredicesima mensilità, e divisa per 12 mesi (esempio quota 2011: € 467,43 x13 = € 6.076,59 :12 = € 506,38).

L'assegno è erogato al fine di riconoscere la natura di servizio dell'opera svolta dagli affidatari e di concorrere a rimuovere eventuali impedimenti economici che dovessero ostacolare famiglie e persone disponibili ed idonee ad impegnarsi nell'affidamento.

Il contributo mensile sarà aumentato del 30% quando ricorrono situazioni complesse per problematiche di natura fisica, psichica e sensoriale certificate dalle Unità di Neuropsichiatria Infantile e/o da valutazione di altri servizi specialistici convenzionati, che comportino un impegno rilevante in termini di cura e assistenza per la famiglia o persona affidataria.

L'eventuale integrazione del contributo mensile deve essere valutata dal servizio sociale ed esplicitamente inclusa nel progetto di affido individuale, soggetto a verifiche e revisioni periodiche.

Il contributo mensile per un affido part-time viene così determinato:

- giornaliero su giornata intera: l'80% dell'assegno di base per l'affido a tempo pieno;
- giornaliero pomeridiano e fine settimana: il 50% dell'assegno di base per l'affido full time;
- per i soli periodi di vacanza sarà proporzionale ai giorni di impegno effettivi (esempio quota 2011: € 506,38: 31 gg. = € 16,33/g).

Il Comune provvede inoltre al rimborso delle spese relative alle prestazioni sociali, diverse dai contributi alla famiglia affidataria, previa autorizzazione del programma e del relativo preventivo di spesa, per:

1. prestazioni di affiancamento al minore per il recupero scolastico o di integrazione all'intervento educativo degli affidatari, quali ad esempio asilo nido, assistenza educativa scolastica, intervento di assistenza domiciliare (educatore o ausiliaria socio-assistenziale), corsi e attività peculiari e declinati nel progetto di affido;
2. libri di testo e materiale scolastico non rimborsati dalla scuola, quote retta (esempio asilo nido e scuola dell'infanzia) o per gite scolastiche non coperte da altri contributi pubblici.

Al riguardo si richiama l'art. 1, comma 10 della L.R. 2/2012 in base al quale "in caso di affidamento familiare di un minore, gli oneri relativi alle prestazioni sociali, diversi dai contributi alla famiglia affidataria, sono a carico del Comune che ha avviato l'affido" (per avvio s'intende la data di effettivo ingresso del minore nella famiglia affidataria).

Affido a parenti

Se il minore viene collocato presso parenti (nonni, zii, etc.) il Comune provvede all'assegnazione del contributo mensile solo in presenza di un limite Isee inferiore a €15000; nel caso di Isee superiore il Comune si riserva di valutare l'opportunità di erogare un contributo sulla base delle singole situazioni.

Assicurazione

Il Comune è garante della copertura assicurativa che si attiva automaticamente mediante la corretta e puntuale compilazione della scheda di impegno e del progetto di affido.

La copertura assicurativa è di competenza regionale e copre gli infortuni dei minori affidati e degli affidatari, nonché per danni provocati a terzi dai minori nel corso dell'affido (resp. civile).

La copertura assicurativa è garantita anche per i periodi di avvicinamento del minore alla famiglia affidataria mediante comunicazione scritta da parte del Comune.

Art. 7 Compiti dell'unità operativa Affidi Mowgli

Il servizio affidi, attraverso un'equipe interdisciplinare composta da assistente sociale, psicologi, pedagoga, coadiuvati da una figura amministrativa, svolge le seguenti funzioni:

- promuove iniziative di sensibilizzazione, pubblicizzazione ed orientamento delle persone per favorire una cultura dell'accoglienza anche in collaborazione con associazioni di volontariato e con realtà del privato sociale;
- conosce e valuta l'effettiva disponibilità delle persone interessate all'affido attraverso un lavoro di informazione, formazione individuale e/o di gruppo riguardo gli aspetti giuridici, sociali, psicologici ed educativi dell'affidamento;
- gestisce una banca dati costituita dalle famiglie ritenute idonee in funzione delle esigenze dei servizi sociali comunali;
- si attiva, presso altri servizi affidi, per il reperimento di famiglie affidatarie qualora non fossero presenti nella propria banca dati;
- sostiene le famiglie affidatarie prima e durante l'affido con colloqui ed incontri individuali e con gruppi di famiglie affidatarie, condividendo con gli altri operatori frequenti momenti di verifica come indicato nel progetto;
- esprime un parere sull'affidabilità dei minori per i quali viene presentata una richiesta di affido;
- formula una proposta di abbinamento tra il minore e la famiglia affidataria;
- contribuisce a formulare il progetto di affidamento e a verificarne la corretta realizzazione in stretta collaborazione con i servizi sociali inviati;
- concorda, in fase progettuale o in itinere, le prassi di comunicazione e scambio diretto di informazioni (secondo modalità declinate di volta in volta) con l'U.O. Spazio Neutro e altre eventuali U.O. di Offertasociale. Le modalità pattuite verranno inserite nel progetto d'affido ed aggiornate ad ogni scadenza dell'impegno;
- valuta l'idoneità dell'affido di famiglie a parenti del minore entro il IV grado, solo su richiesta dei servizi sociali comunali;
- avvia percorsi di sostegno alle famiglie conosciute dai servizi sociali territoriali quando l'affido è già in corso (ad esempio affido tra parenti);
- organizza una raccolta dati inerenti le problematiche del minore e delle famiglie nell'ambito dei comuni di offertasociale;
- svolge attività di raccordo, di rappresentanza e di rete con i 29 Comuni di offertasociale a.s.c. e con il coordinamento affidi delle Province ed il coordinamento nazionale affidi.

Art. 8 Impegni delle famiglie affidatarie

Le famiglie affidatarie, in linea con gli obiettivi delineati nel progetto, si impegnano a:

- accogliere il minore e provvedere alla cura, al mantenimento, all'educazione e all'istruzione in collaborazione con i servizi;
- esercitare i poteri connessi con l'autorità parentale in relazione agli ordinari rapporti con l'istituzione scolastica e con le autorità sanitarie;
- prendere, in caso di assoluta urgenza, i necessari provvedimenti per la salute del minore, dandone immediata comunicazione agli operatori e/o alla famiglia d'origine in relazione agli accordi sottoscritti;
- concordare gli interventi di natura sanitaria non urgenti con gli operatori;
- accompagnare il minore nelle attività di socializzazione e di cura concordate con i servizi in relazione ai suoi bisogni;
- favorire i rapporti proficui del minore con la famiglia d'origine, secondo le modalità indicate dagli operatori dei servizi e nel rispetto delle prescrizioni dell'autorità giudiziaria;
- assicurare la massima discrezione circa la situazione del minore e della sua famiglia d'origine;
- partecipare attivamente agli incontri di verifica e di monitoraggio predisposti dai servizi riferendo agli operatori le loro osservazioni e/o difficoltà;
- concordare con i servizi i tempi necessari per un'eventuale chiusura anticipata del progetto d'affido, nell'interesse del minore;
- favorire, a conclusione dell'affido, il rientro del minore nella famiglia d'origine secondo gli obiettivi definiti nel progetto.

Art. 9 Impegni della famiglia d'origine

Nell'attivazione e nella realizzazione del progetto di affido la famiglia d'origine sarà informata, in generale, sulle finalità dell'affido e in particolare, sulla specificità del progetto relativo alla propria situazione familiare, al percorso di aiuto definito per superare le difficoltà individuali e familiari che hanno determinato la necessità dell'affido e sulle modalità di mantenimento dei rapporti con il proprio figlio.

La famiglia d'origine si impegna a:

- mantenere i rapporti/ collaborare con gli operatori psico-sociali di riferimento;
- rispettare modalità, luoghi e tempi degli incontri con il minore, preventivamente concordati con gli operatori nel rispetto delle esigenze del minore e di eventuali prescrizioni dell'autorità giudiziaria;
- collaborare con la famiglia affidataria nell'interesse del minore, secondo le indicazioni fornite;
- contribuire, secondo le proprie possibilità, alle spese relative al mantenimento del minore;
- favorire il rientro del minore in famiglia secondo gli obiettivi definiti nel progetto di affidamento.

Art. 10 Conclusione dell'affido

L'affidamento si conclude con provvedimento dell'autorità giudiziaria che lo ha disposto:

- quando la famiglia d'origine ha superato le proprie difficoltà;
- nel caso in cui la prosecuzione non sia più nell'interesse del minore;
- con la maggiore età o al termine del prosieguo amministrativo.

Alla conclusione del progetto di affido gli operatori che hanno seguito l'evoluzione dell'affido informano tutti i soggetti coinvolti (minore, famiglia d'origine, famiglia affidataria e autorità giudiziaria minorile) in merito alle valutazioni che hanno portato alla conclusione dello stesso e sottoscrivono una dichiarazione di conclusione del progetto d'affido **(6)**.

A tale scopo attivano tutti gli interventi ritenuti opportuni per sostenere il minore, la famiglia d'origine e la famiglia affidataria nel realizzare positivamente il rientro del minore in famiglia o accompagnarlo verso nuovi ambiti progettuali (comunità educative, terapeutiche, nuova famiglia affidataria). Gli operatori organizzano altresì, laddove non ci siano controindicazioni e per il tempo necessario, momenti di incontro con il minore, la sua famiglia d'origine e la famiglia affidataria, allo scopo di accompagnare il ritorno del minore nella sua famiglia naturale.

(approvato dall'Assemblea d'ambito vimercatese: punto 4 della seduta del 04.10.2012)

Modulistica allegata

1. scheda conoscitiva del minore e della famiglia d'origine
2. scheda di impegno famiglia affidante (solo per affido consensuale)
3. scheda di impegno famiglia affidataria
4. scheda progetto di affido
5. fac simile lettera Comune dichiarazione di affidamento
6. dichiarazione di conclusione del progetto di affido.